



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 206 DI DATA 06 Maggio 2025**

#### **O G G E T T O:**

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Biotrem S.r.l. - Impianto di trattamento dei rifiuti non pericolosi sito in Mezzocorona, località Pineta, 9. Volturazione dell'Autorizzazione integrata ambientale - Articolo 29- novies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

AF

Il Dirigente Settore aut.cont.  
ing. Gabriele Rampanelli

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**visto** il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciato, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con propria determinazione n. 257 di data 6 aprile 2022 al Consorzio Lavoro Ambiente S.c., con sede legale in Trento, via al Maso Visintainer, 10, per l'esercizio delle attività di smaltimento (operazione D8) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 75.000 tonnellate di rifiuti da trattare presso l'impianto sito in Mezzocorona, località Pineta, 9 (attività 5.3 a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006);

**vista** la volturazione dell'AIA alla società Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, località Sponda Trentina, 18, rilasciata con propria determinazione n. 301 del 15 maggio 2025;

**vista** l'istanza presentata in data 4 marzo 2025 (ns. prot. n. 183615) dalla società Biotrem S.r.l., con sede legale in Lavis, via G. Di Vittorio, 16, (di seguito Gestore subentrante) ai fini della volturazione dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-novies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

**vista** la comunicazione di avvio di procedimento e contestuale richiesta di integrazioni di data 6 marzo 2025, ns. prot. n. 191500;

**viste** le successive integrazioni prodotte dal Gestore subentrante e trasmesse in data 24 marzo 2025 (ns. prot. n. 246715 del 25 marzo 2025);

**atteso** che nella documentazione trasmessa non si evidenziano modifiche impiantistiche che il Gestore subentrante intende apportare rispetto a quanto attualmente autorizzato, ad eccezione della sola variazione nella titolarità della gestione dell'impianto;

**visti** gli atti istruttori e la documentazione già presente agli atti dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

**viste** le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

**vista** la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti recante, *"Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti"* in applicazione dell'art. 88, comma 1, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la quale stabilisce tra l'altro l'importo e la durata delle garanzie finanziarie idonee ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 84 del medesimo T.U.L.P., per l'esercizio delle attività di smaltimento;

**visto** in particolare che la deliberazione sopra richiamata condiziona il rilascio del provvedimento autorizzatorio al versamento di una garanzia finanziaria pari a Euro 51.626,00 per l'esercizio delle attività di trattamento, recupero, riciclo di rifiuti speciali non pericolosi, oggetto del presente provvedimento;

**vista** la polizza fideiussoria n. 1719.00.27.2799855929, appendice n. 1 di data 14 aprile 2025 (ns. prot. n. 335690 del 29 aprile 2025), emessa a favore della Provincia Autonoma di Trento dalla società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Poli, 42, a copertura dell'esercizio dell'impianto in oggetto e delle attività di smaltimento ivi svolte;

**verificata** la conformità dell'atto di fideiussione sopra indicato alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013 e n. 2056 del 14 dicembre 2020;

**atteso** che, come rappresentato nella nota di data 3 aprile 2025 (ns. prot. n. 274362), rimane in capo alla società Biotrem S.r.l. aggiornare la specifica convenzione con l'Agenzia per la depurazione per lo scarico in fognatura nera dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 57, comma 2 quater, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

**ritenuto** doveroso prescrivere che il Gestore subentrante ne invii copia all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente **entro 30 giorni dalla stipula di detta convenzione**;

**ritenuto** pertanto che sussistano gli elementi per poter volturare l'AIA al Gestore subentrante per l'esercizio dell'installazione in oggetto;

**stabilito** di confermare tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni della sopra citata propria determinazione n. 257 di data 6 aprile 2022;

**vista** la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**visto** il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993 ed i successivi aggiornamenti;

**atteso** che il completo revamping dell'installazione in oggetto, volto anche all'ottimizzazione della produzione di biogas, come richiamato nell'atto notarile (Repertorio n. 30566 Raccolta n. 21441) allegato all'istanza (ns. prot. n. 183615 di data 4 marzo 2025), dovrà essere comunicato dal gestore all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano da ritenersi sostanziali, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), del medesimo decreto, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini della presentazione di una nuova domanda di AIA, anche in riferimento al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione integrata per l'energia;

**visto** il Piano provinciale di risanamento delle acque (PPRA) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 di data 15 giugno 2012;

**visto** il Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 51, supplemento n. 3, del 22 dicembre 2022;

**visto** in particolare il Rapporto Ambientale corredato al PTA, il quale recita: "*l'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 stabilisce che il piano provinciale di risanamento è adeguato, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, al Piano di Tutela*";

**rilevato** che ai fini di uno stretto coordinamento del PPRA con il PTA l'art. 12, comma 1, delle Norme di attuazione del medesimo PTA è disposto che *"L'Agenzia per la depurazione promuove la programmazione concernente le infrastrutture e le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione, nonché la relativa gestione, in coerenza con le indicazioni stabilite da questo Piano e secondo le priorità concordate con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente"*;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA;

**visto** il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinati, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

**dato atto** di aver verificato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dello ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di AIA;

### **d e t e r m i n a**

1. di volturare, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, alla società Biotrem S.r.l., con sede legale in Lavis, via G. Di Vittorio, 16, l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata al Consorzio Lavoro Ambiente S.c., con propria determinazione n. 257 di data 6 aprile 2022, e successivamente volturata alla società Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, località Sponda Trentina, 18, con propria determinazione n. 301 di data 15 maggio 2025, per l'esercizio delle attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi (operazione D8) per un quantitativo massimo annuo pari a 75.000 tonnellate di rifiuti (categoria di attività 5.3, lettera a), dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006) da trattare presso l'impianto sito in Mezzocorona, località Pineta, 9, ed i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, subordinatamente alla seguente prescrizione:
  - **il gestore subentrante deve aggiornare la specifica convenzione con l'Agenzia per la depurazione per lo scarico in fognatura nera** dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 57, comma 2 quater, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
  - **il medesimo Gestore deve inviare copia di detta convenzione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro 30 giorni dalla stipula;**
2. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni disposte dall'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione del n. 257 di data 6 aprile 2022;

3. di avvertire che, qualora si verificano comprovate problematiche connesse alla diffusione di odori o di rumori provenienti dall'impianto successivamente al rilascio della presente autorizzazione, l'autorità competente in materia ha facoltà di richiedere al gestore di redigere un piano di gestione degli odori e/o del rumore e delle vibrazioni, secondo quanto stabilito dalle BAT 12 e 17 riportate nella Decisione di esecuzione (UE) 2017/1147 della Commissione del 10 agosto 2018;
4. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare dell'AIA è tenuto a comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni, nonché le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ai fini della volturazione dell'AIA;
5. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è **valida fino al 6 aprile 2032**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, commi 3,4 e 6 del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
6. di dare atto che l'Autorizzazione integrata ambientale è coperta dalla polizza fideiussoria n. 1719.00.27.2799855929, appendice n. 1 di data 14 aprile 2025 (ns. prot. n. 335690 del 29 aprile 2025), emessa a favore della Provincia Autonoma di Trento dalla società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Poli, 42, a copertura dell'esercizio dell'impianto in oggetto e delle attività di smaltimento ivi svolte, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 (60 giorni);
8. di dare atto che l'Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
9. di rammentare che il presente provvedimento è rilasciato, fatti salvi i diritti terzi, ai soli fini dell'esercizio delle attività in oggetto e non esime il titolare dell'AIA a richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti;
10. di stabilire che l'AIA è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
11. di trasmettere copia della presente determinazione alla Biotrem S.r.l., alla società Ecoopera Soc. Coop. e, per conoscenza, al Comune di Mezzocorona, al Settore gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione, al Settore qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Agenzia provinciale per i servizi sanitari ed al Servizio Antincendi e protezione civile;

12. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa.